

# Bonus pubblicità anche per chi non svolge attività commerciale

## L'agevolazione

Scade domani 31 marzo  
il termine per prenotare  
il credito d'imposta

### Paolo Stella Monfredini

Il bonus pubblicità può essere fruito anche da chi non svolge attività commerciale. Il "ribaltamento" delle spese pubblicitarie ad altri soggetti del gruppo non incide sul loro riconoscimento ai fini della disciplina del tax credit. Sono queste le precisazioni, giunte a ridosso della scadenza della prenotazione del bonus 2022 fissata per domani 31 marzo, contenute nella risposta a interpello numero 143 delle Entrate in materia di credito d'imposta pubblicità.

Come noto, l'articolo 57 bis Dl 50/2017 riconosce alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'Agenzia, con la risposta 143, ha precisato che il credito in esame è autonomo rispetto alla modalità di determinazione del reddito e dal trattamento di tale spesa in capo al soggetto beneficiario e, pertanto, può essere fruito da tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile in Italia. Possono quindi beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti che non svolgono attività commerciale e, quindi, non deducono i costi nella determinazione del lo-

ro reddito imponibile.

L'Agenzia ha chiarito inoltre che il "ribaltamento" delle spese ad altri soggetti del gruppo (nel caso esaminato non residenti) non inficia il loro riconoscimento ai fini del bonus pubblicità. Nello specifico l'istanza è stata presentata da una società di diritto italiano, facente parte di un gruppo multinazionale francese, che svolge attività di distribuzione di vini e altre bevande alcoliche per il mercato italiano. Nello svolgimento di detta attività l'istante si occupa anche della promozione e del marketing a livello locale. Le spese sostenute, a seconda della tipologia, sono oggetto di separato rimborso da parte di altra società, non residente, appartenente allo stesso gruppo oppure entrano nel computo del margine di contribuzione del distributore italiano. L'istante ha chiesto di sapere se è possibile fruire del bonus pubblicità per quelle spese che, pur rientrando nell'ambito oggettivo dell'agevolazione, non restano sostanzialmente a suo carico per effetto dei meccanismi di ribaltamento illustrati.

L'Agenzia ha verificato che le spese in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa in quanto inerenti all'attività svolta dalla società che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l'onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della capogruppo.

Disco verde pertanto per il riconoscimento del tax credit, fermo restando comunque il divieto di duplicazione del beneficio.